

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

109.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

I N D I C E

| PAG. | PAG. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio): | |
| Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1996); | |
| Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari (2912); | |
| Gargani: Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprensività del relativo trattamento economico (733); | |
| Ferrari Marte ed altri: Responsabilità disciplinare dei magistrati (979); | |
| Zangheri ed altri: Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati (1274); | |
| Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato (1394); | |
| | Violante ed altri: Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari (1490); |
| | Pedrazzi Cipolla ed altri: Responsabilità disciplinare del magistrato (1621); |
| | Del Pennino ed altri: Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (1981); |
| | Gargani: Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (2268) 3 |
| | Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> 3, 9, 10, 11 12, 14, 15, 16, 17, 19 |
| | Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> .. 8, 12, 16, 17, 18 |
| | Fracchia Bruno (gruppo comunista) .. 12, 13, 17 |
| | Maceratini Giulio (gruppo MSI-destra nazionale) 9, 10, 11, 16 |

X LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1991

| | PAG. | | PAG. |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Mastrantuono Raffaele (gruppo PSI) | 12, 14 15, 16, 17 | Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio): | |
| Mellini Mauro (gruppo federalista europeo) | 9, 11, 14, 15, 16, 17 | Interventi straordinari per la funzionalità degli studi giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia (5159) | 20 |
| Nicotra Benedetto Vincenzo (gruppo DC), <i>Relatore f.f.</i> | 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18 | Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> | 20, 21 |
| Pacetti Massimo (gruppo comunista) | 13, 16 | Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> | 20, 21 |
| Rizzo Aldo (gruppo sinistra indipendente) .. | 9, 11 | Nicotra Benedetto Vincenzo (gruppo DC), <i>Relatore</i> | 20 |
| Vairo Gaetano (gruppo DC) | 10, 14 | | |
| Violante Luciano (gruppo comunista) | 9, 10 15, 16 | | |

La seduta comincia alle 16,10.

GAETANO VAIRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Seguito della discussione dei disegni di legge: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1996); Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari (2912); e delle proposte di legge Gargani: Modifiche alle norme sulle incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico (733); Ferrari Marte ed altri: Responsabilità disciplinare dei magistrati (979); Zangheri ed altri: divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati (1274); Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato (1394); Violante ed altri: Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari (1490); Pedrazzi Cipolla ed altri: Responsabilità disciplinare del magistrato (1621); Del Pennino ed altri: Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (1981); Gargani: Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (2268).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbi-

nata dei disegni di legge: « Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato »; « Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gargani: « Modifiche alle norme sulle incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico »; Ferrari Marte ed altri: « Responsabilità disciplinare dei magistrati »; Zangheri ed altri: « Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati »; Trantino ed altri: « Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato »; Violante ed altri: « Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari »; Pedrazzi Cipolla ed altri: « Responsabilità disciplinare del magistrato »; Del Pennino ed altri: « Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato »; Gargani: « Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 ».

Proseguiamo nella discussione dei progetti di legge.

Ricordo che gli emendamenti presentati involgono la competenza consultiva della I Commissione, per cui la loro eventuale approvazione dovrà intendersi avvenuta in linea di principio, restando conseguentemente sospesa la votazione dei relativi articoli.

Passiamo all'articolo 27. Ne do lettura:

CAPO III
INCOMPATIBILITÀ

ART. 27.

(Incompatibilità di funzioni).

1. I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici; possono assumere l'ufficio di senatore, deputato, rappresentante italiano al Parlamento Europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale alle condizioni e con i limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

2. I magistrati non possono esercitare libere professioni anche se non ordinate in albi professionali, attività industriali, commerciali o comunque imprenditoriali.

3. I magistrati non possono espletare incarichi di arbitrato, neppure nei casi in cui è parte l'Amministrazione dello Stato, ovvero aziende o enti pubblici, ivi compresi quelli previsti dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici. Tale divieto si applica anche agli incarichi previsti dall'articolo 61 e al cumulo degli impieghi pubblici previsti dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Non possono altresì svolgere attività di libero insegnamento privato escluso quello universitario.

4. I magistrati non possono far parte di commissioni giudicatrici d'esame e di concorso, ad eccezione di quelle relative all'accesso e alla progressione nelle professioni di magistrato ordinario, militare e amministrativo, di avvocato e procuratore dello Stato, di avvocato e procuratore legale, di notaio.

5. I magistrati non possono in alcun caso esercitare funzioni amministrative, tranne quelle di componenti degli uffici legislativi dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché degli

uffici della Corte costituzionale e del Consiglio superiore della magistratura, nonché dell'Ispettorato del Ministero di grazia e giustizia.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Al comma 1, dopo la parola deputato aggiungere le seguenti ministro, sottosegretario di Stato.

27. 1.

Governo.

All'emendamento 27. 13, dopo le parole non possono altresì aggiungere le seguenti in alcun caso.

0. 27. 13. 1.

Mellini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I magistrati non possono altresì assumere candidature per gli uffici di cui al comma 1 nelle circoscrizioni elettorali nell'ambito delle quali sono compresi uffici giudiziari presso i quali i suddetti magistrati hanno esercitato le loro funzioni negli ultimi tre anni.

27. 13.

Vairo.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

27. 2.

Governo.

Al comma 3, dopo la parola privato aggiungere la seguente retribuito.

27. 3.

Governo.

Sopprimere il comma 5.

27. 4.

Governo.

X LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1991

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. Ferme restando le funzioni di carattere amministrativo attribuite dalla vigente disciplina ai capi degli uffici giudiziari in ordine alla direzione degli uffici medesimi, i magistrati non possono in alcun caso esercitare funzioni amministrative tranne quelle:

a) di componenti degli uffici legislativi dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio; di componenti degli uffici della Corte costituzionale e del Consiglio superiore della magistratura; di componenti dell'ispettorato generale del Ministero di grazia e giustizia;

b) di addetti al Ministero di grazia e giustizia, limitatamente a quelle che incidono sullo stato giuridico dei magistrati o sull'esercizio della funzione giurisdizionale ovvero svolgentesi, nell'ambito di queste, alle dirette dipendenze del ministro o dei sottosegretari di Stato.

5-bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, non addetti agli uffici di cui alla lettera b) del comma 5, sono ricollocati in ruolo al di fuori delle normali procedure concorsuali e destinati, anche in soprannumero, agli uffici da essi richiesti.

27. 14.

Il Relatore.

Al comma 5, sopprimere le parole della Corte costituzionale e.

27. 11.

Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Recchia.

Al comma 5, sostituire le parole nonché dell'ispettorato del Ministero di grazia e giustizia con le seguenti nonché quelle di componenti degli uffici del Ministero di grazia e giustizia e tutte le altre funzioni previste esplicitamente dalla legge.

27. 10.

Vairo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Possono altresì assumere la direzione di alcuni uffici del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia determinati con decreto del ministro.

27. 5.

Vairo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I magistrati che attualmente sono in servizio negli uffici diversi da quelli innanzi indicati cessano dallo stato di « fuori ruolo » e sono destinati a coprire, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i posti vacanti nel ruolo di organico della magistratura.

27. 7.

Sapienza, Vairo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Non possono altresì assumere incarichi retribuiti di insegnamento presso università statali o private.

27. 6.

Vairo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le funzioni esercitate dai magistrati addetti alla Corte costituzionale restano equiparate a quelle esercitate dai magistrati applicati all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione.

27. 12.

Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Recchia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I magistrati a qualsiasi titolo chiamati a prestare servizio presso il Mi-

nistero di grazia e giustizia non possono comunque superare le sessanta unità.

27. 9.

Vairo, Sapienza.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Entro lo stesso termine indicato nel comma precedente, i posti lasciati liberi dai predetti magistrati nel Ministero di grazia e giustizia saranno coperti dai funzionari dirigenti e direttivi appartenenti ai ruoli del personale amministrativo esistenti nei settori giudiziario e penitenziario. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno adeguate le relative dotazioni organiche, nonché la pianta organica del Ministero, per i posti di qualifica inferiore a dirigente generale, con un aumento numerico non superiore ai quattro quinti del numero dei magistrati previsti in organico negli uffici diversi da quello legislativo e dell'ispettorato generale, prevedendo l'istituzione della qualifica di dirigente generale per il medesimo personale nel numero dei posti corrispondente alle direzioni generali esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

5-ter. Con il medesimo decreto saranno stabilite, per lo stesso personale, transitoriamente e per la durata di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme particolari sulle procedure concorsuali, in deroga a quelle attualmente previste per il conferimento delle promozioni alle qualifiche dirigenziali, allo scopo di consentire l'adozione di procedimenti agevolati e criteri che garantiscano una severa selezione dei funzionari interessati a una rapida attuabilità delle norme.

27. 8.

Sapienza, Vairo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

1. Per i magistrati amministrativi la materia delle incompatibilità di funzioni e degli incarichi extra-giudiziari sarà disciplinata, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'attuazione dei criteri previsti dall'articolo 13, comma 2, n. 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186.

27. 01.

Mastrantuono, Alagna.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

1. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 27, i magistrati amministrativi, senza differenziazione fra qualifiche aventi pari trattamento economico, possono espletare soltanto incarichi previsti da leggi e regolamenti, nonché quelli strettamente inerenti ai compiti di istituto.

2. Con apposito regolamento da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge saranno dettate norme per individuare la tipologia degli incarichi assentiti e di quelli vietati, nonché per assicurare la compatibilità degli incarichi con i compiti istituzionali, anche sotto il profilo della durata e del limite individuale.

3. Il regolamento di cui al comma 2 dovrà prevedere, in attuazione del disposto dell'articolo 13, secondo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, che i soggetti tenuti alla erogazione dei compensi relativi agli incarichi a tal fine individuati versino una quota dei compensi stessi, non inferiore al trenta per cento, direttamente in un fondo da ripartire annualmente fra tutti i magistrati di cui

alla stessa legge 27 aprile 1982, n. 186, in ragione della qualifica rivestita e dell'anzianità effettiva di servizio, secondo criteri stabiliti dall'organo di autogoverno e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo secondo della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

27. 02.

Il Relatore.

Ricordo che nel parere favorevole espresso dalla Commissione affari costituzionali in data 1° febbraio 1989, è contenuta una condizione, riferita al comma 5 dell'articolo 27, intesa a « conservare al Governo la facoltà di preporre magistrati alla direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, alla direzione generale degli affari penali, con particolare riguardo all'ufficio estradizioni, ed alla direzione generale degli affari civili; e a conservare la facoltà di adibire non più di due magistrati al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica ».

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore f.f.* Sostituisco per la giornata odierna la onorevole Fumagalli Carulli; svolgerò pertanto la funzione di relatore sui provvedimenti al nostro esame.

Debbo far rilevare che lo scopo perseguito dalla disposizione testé ricordata dal presidente Gargani è quello di restituire i magistrati all'esercizio delle funzioni giudiziarie, tenendo conto peraltro che vi sono funzioni le quali debbono essere affidate a magistrati in virtù della loro particolare delicatezza ed altresì della opportunità di considerare la presenza presso i ministeri dei magistrati amministrativi e contabili, i quali forniscono un contributo essenziale per il buon funzionamento dei relativi uffici.

Faccio inoltre presente che la normativa oggi al nostro esame rappresenta la fase più delicata del provvedimento, dal momento che riguarda le incompatibilità dei magistrati.

In questo quadro vanno lette le varie proposte emendative presentate all'articolo 27, sulle quali mi accingo ad espri-

mere il mio parere. Sono favorevole all'emendamento 27.1 presentato dal Governo, così come sono favorevole all'emendamento Vairo 27.13 relativo alla proibizione ai magistrati di assumere candidature per gli uffici di cui al comma 1 dell'articolo 27, nelle circoscrizioni elettorali nell'ambito delle quali sono compresi uffici giudiziari presso i quali i suddetti magistrati hanno esercitato le loro funzioni negli ultimi tre anni; si tratta di una norma che tende, appunto, ad evitare la strumentalizzazione della giurisdizione per fini politici ed è per questo motivo che ne raccomando l'approvazione.

Per quanto riguarda l'emendamento del Governo 27.2, occorre osservare che esso è dettato dall'opportunità di non privare il settore dell'insegnamento dell'apporto dei magistrati.

Ritengo che l'emendamento del Governo 27.3, per il quale i magistrati non possono svolgere attività di libero insegnamento privato se retribuiti, sia preferibile all'emendamento Vairo 27.6, con il quale si propone di impedire ai magistrati di assumere incarichi retribuiti di insegnamento presso università statali o private; invito pertanto il presentatore a ritirare l'emendamento 27.6.

L'emendamento del Governo 27.4 concerne la questione più delicata collegata all'articolo 27, quella della presenza dei magistrati nei ministeri; il Governo propone di sopprimere il comma 5, ripromettendosi tuttavia di regolamentare la materia in via amministrativa, partendo comunque dal principio di limitare fortemente la presenza dei magistrati nei ministeri.

Sono poi favorevole all'emendamento Finocchiaro Fidelbo ed altri 27.12, nonché all'emendamento Vairo 27.5.

Per quanto riguarda l'emendamento Vairo 27.10, ritengo che, qualora non venga soppresso il comma 5 dell'articolo 27, si possa ampliare la sfera delle possibilità di presenza dei magistrati nei ministeri.

Invito i presentatori dell'emendamento 27.7 a ritirarlo ed i presentatori dell'emendamento 27.12, che appare irrilevante

rispetto alla tematica che stiamo affrontando, ad illustrarlo.

L'emendamento Vairo e Sapienza 27.9 prevede un limite quantitativo che potrebbe essere considerato se non si addivenisse ad una riformulazione soddisfacente dell'articolo 27.

Infine, a mio avviso, una sorta di panacea per le difficoltà che stiamo incontrando potrebbe essere rappresentata dall'emendamento del relatore 27.14.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nell'esprimere il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 27, desidero ricordare le indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali effettuate, in particolare con riferimento alla difficoltà di prevedere norme che contengano una dettagliata specificazione degli incarichi consentiti e di quelli vietati. Ci troviamo di fronte ad una serie di norme positive relative agli incarichi, per esempio dei magistrati amministrativi, rispetto alle quali appare difficile avventurarsi in questa sede nella previsione di specifiche norme.

Il Governo considera pertanto accettabile (se si risolverà attraverso l'articolo 27 il problema che è stato alla base della valutazione fatta da tutte le parti) l'introduzione del principio che ciò che non è vietato può essere esercitato sia dai magistrati ordinari, sia da quelli amministrativi; si dovrebbe rovesciare, cioè, il concetto che stabilisce che i magistrati possono esercitare solo incarichi previsti dalla legge o dai regolamenti.

Il Governo ritiene che questa linea generale possa essere condivisa da tutte le parti, anche perché prescrizioni precise come quelle contenute in taluni emendamenti (ad esempio il 27.14 presentato dal relatore, il quale cerca di individuare, relativamente alla presenza dei magistrati nei ministeri, alcuni criteri interpretativi) possano rappresentare veri e propri chiodi in mano a chi dovrà adoperare le norme in questione, che rischiano di essere elastiche e poco chiare.

Ripeto, in base a tali considerazioni, il Governo ritiene opportuno fissare il principio che è vietato assumere tutti gli incarichi che non siano espressamente consentiti.

Raccomando inoltre l'approvazione dell'emendamento 27.5, soppressivo del comma 5. Il Governo ritiene infatti che la normativa specifica circa la presenza dei magistrati all'interno dei ministeri, in particolare di quello di grazia e giustizia, e comunque incaricati dello svolgimento di tali funzioni, possa venire regolamentata nella legge di delega per la riforma del Ministero di grazia e giustizia.

Ricordo che durante la discussione del provvedimento relativo al Corpo degli agenti di custodia il Governo aveva presentato un emendamento specifico sull'argomento, che aveva poi ritirato a seguito di alcune obiezioni da parte del presidente della I Commissione, sostituendolo con una norma di delega relativa al settore penitenziario. Il Governo ritiene che al di fuori di una compiuta disciplina della materia non vi siano le condizioni per procedere. Del resto, poiché con la riforma del Corpo degli agenti di custodia abbiamo introdotto il dipartimento e fissato il principio della pari dignità della funzione dei magistrati, non possiamo provvedere nuove norme che non tengano conto di quanto è già stato approvato.

Ricordo inoltre che in sede di predisposizione del provvedimento di delega è previsto un dimezzamento dell'attuale presenza dei magistrati nel settore cosiddetto penitenziario, poiché sembra opportuno al Governo rimanere entro limiti che erano già precedentemente fissati. Ripeto, l'esigenza di fondo è quella di una compiuta disciplina della materia, altrimenti vi è il rischio di creare problemi sui quali saremo costretti a ritornare.

Il Governo dichiara peraltro la sua disponibilità ad accogliere emendamenti modificativi del comma 5 dell'articolo 27 qualora prevedessero — come mi sembra sia previsto in un emendamento subordinato del relatore — che la definizione degli incarichi che possono essere affidati a tutti i magistrati ordinari e amministra-

tivi è rimessa alla disciplina dettata con apposito regolamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 27.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento Mellini 0.27.13.1.

MAURO MELLINI. Abbiamo presentato il subemendamento 0.27.13.1 poiché riteniamo che l'emendamento Nicotra 27.13 abbia senso solo con la modifica da noi proposta. Si tratta, infatti, di un emendamento che si riferisce alla legge elettorale della Camera dei deputati. Il nostro subemendamento è inteso, infatti, ad impedire che le previsioni contenute nell'emendamento Nicotra 27.13 possano non essere applicate nell'ipotesi di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva, così come avviene per le analoghe norme già contenute nella legge elettorale per la Camera dei deputati.

Temiamo cioè che per i magistrati il divieto di candidatura nella circoscrizione nella quale abbiano esercitato le funzioni giudiziarie non si applichi in caso di elezione anticipata, per cui si corra il rischio di vedere magistrati lasciare la presidenza del tribunale o la procura della Repubblica e candidarsi, svolgendo la campagna elettorale sulla strada antistante il loro ufficio. In sostanza, a mio avviso, vi è stata un'applicazione arbitraria delle norme sulle incompatibilità con riferimento alle cariche elettive, le quali hanno tutt'altra *ratio*.

Se l'emendamento 27.13 non verrà corretto con l'approvazione del subemendamento che ho presentato, esso comporterà soltanto una riduzione temporale da cinque a tre anni e produrrà l'effetto opposto a quello che probabilmente si propone il presentatore. A mio avviso, il termine di tre anni è sufficiente, ma occorre aggiungere la specificazione « in alcun caso », contemplando così l'ipotesi di elezioni anticipate, che in realtà sono quelle

ordinarie, visto che in Italia le elezioni si svolgono ogni quattro anni.

LUCIANO VIOLANTE. Condivido l'osservazione dell'onorevole Mellini e, poiché ritengo che il suo subemendamento possa rilevarsi non idoneo per evitare la disapplicazione della norma nel caso di elezioni anticipate, propongo di formulare una specifica ed espressa disposizione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore f.f. Mi dichiaro disponibile ad accogliere la proposta dell'onorevole Violante ed a formulare un apposito emendamento.

ALDO RIZZO. Propongo un comma aggiuntivo del seguente tenore: « La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di elezioni a seguito di scioglimento anticipato delle assemblee elettive ».

LUCIANO VIOLANTE. Si potrebbe, altrimenti, utilizzare la seguente formula: « La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive ».

GIULIO MACERATINI. Il termine di tre anni previsto nell'emendamento 27.13, entro il quale il magistrato non deve avere esercitato le funzioni nell'ambito della circoscrizione elettorale nella quale assume la candidatura, appare congruo, mentre un termine coincidente con la durata della legislatura sarebbe eccessivamente oneroso. In sostanza, ritengo utile una norma rigorosa che renda il termine di tre anni non eludibile, prevedendo esplicitamente il caso delle elezioni anticipate.

MAURO MELLINI. La norma che prevede un termine di cinque anni è stata spesso elusa a causa delle elezioni anticipate.

GIULIO MACERATINI. La norma recante il termine di cinque anni era stata

prevista quando la durata delle legislature era quella ordinaria di cinque anni.

A mio avviso, dobbiamo evitare di creare una categoria di cittadini di serie B, la cui partecipazione alla vita politica venga preclusa per un periodo di tempo particolarmente lungo; considero equo un termine di tre anni, che sia davvero tale, mentre un termine di cinque anni rappresenterebbe una penalizzazione.

GAETANO VAIRO. Mi sembra esagerato questo processo alle intenzioni circa l'interpretazione del periodo di tre anni come forma di mediazione tra il limite teorico stabilito dalla legge e l'attuazione pratica relativa allo scioglimento anticipato delle assemblee. Se si ritiene comunque di dover dare maggiore vigore alla norma, si possono aggiungere le ipotesi relative allo scioglimento anticipato della assemblee.

GIULIO MACERATINI. A mio avviso sorgono problemi relativamente ai magistrati addetti alla cassazione, i quali per candidarsi dovrebbero uscire addirittura dalla magistratura. Ritengo opportuno evitare che la disposizione in questione possa dar luogo ad interpretazioni che a magistrati che esercitano le loro funzioni presso la Corte di cassazione precludano la candidatura presso tutte le circoscrizioni elettorali.

LUCIANO VIOLANTE. Vorrei rilevare che l'emendamento in discussione si riferisce non alla giurisdizione degli uffici giudiziari, ma alla loro sede; per questo non mi sembrano fondate le preoccupazioni dell'onorevole Maceratini con riferimento ai magistrati della Corte di cassazione, i quali possono candidarsi in qualunque collegio, tranne quello di Roma.

Da questo punto di vista mi chiedo se non sia più giusto ipotizzare un ampliamento del termine, previsto dalle leggi elettorali, entro il quale i magistrati debbano mettersi in aspettativa nel caso di loro candidatura alle elezioni.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore f.f.* La candidatura scatta con l'indizione dei comizi elettorali.

LUCIANO VIOLANTE. Poiché il problema è di evitare che il magistrato eserciti le sue funzioni al fine di acquisire il consenso, mi chiedo se non sia più giusto prevedere per i magistrati di cassazione un termine più ampio.

Vi sono inoltre magistrati di cassazione che esercitano la loro giurisdizione su una parte del territorio nazionale o prevalentemente su una parte di questo, poiché i fatti sui quali sono chiamati a svolgere le loro funzioni — essendo la competenza selezionata per materia — si svolgono, appunto, su una parte del territorio nazionale.

In caso di scioglimento anticipato difficilmente si potrebbe realizzare la condizione dell'aspettativa, che è invece praticabile per quanto riguarda le elezioni a scadenza ordinaria.

GIULIO MACERATINI. Il termine di tre anni rappresenterebbe un ostacolo solo per chi svolge funzioni di magistrato di cassazione a Roma.

PRESIDENTE. Mi permetto di consigliare alla Commissione di non indicare questo termine.

LUCIANO VIOLANTE. È necessario tenere presenti gli effetti di indirizzo che hanno le sentenze della Corte di cassazione; una garanzia maggiore per questo organo mi sembra opportuna.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore f.f.* Per i magistrati che svolgono le loro funzioni presso la Corte di cassazione — che ha giurisdizione sull'intero territorio nazionale — il problema è di prevedere non tanto un'aspettativa più ampia rispetto al termine dei 180 giorni, quanto che questi magistrati « debbono » porsi in aspettativa almeno 180 giorni prima della candidatura. Cioè, a prescindere dalla norma dei tre anni, dovremmo consentire la eleggibilità e candidabilità

di questi magistrati a condizione che gli stessi si pongano in aspettativa entro un termine da stabilire. Oppure, potremmo aggiungere che in ogni caso non possono candidarsi nella corte d'appello dove ha sede la Corte di cassazione, cioè a Roma.

GIULIO MACERATINI. A mio avviso, è preferibile la seguente formulazione: « ... nel territorio dove siano compresi uffici giudiziari... », con la quale si fa chiaramente riferimento soltanto a Roma; in sostanza, vi sarebbe un ostacolo per Roma solo per i magistrati della Corte di cassazione.

ALDO RIZZO. A mio avviso, per quanto concerne l'aspettativa, è opportuno non innovare rispetto alle vigenti disposizioni delle leggi elettorali. Condivido poi l'esigenza di prevedere esplicitamente che le disposizioni in questione si applicano anche nel caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive.

Ritengo altresì che il testo dell'emendamento Vairo 27.13 presenti alcune incongruenze, dato che in base ad esso i magistrati non possono candidarsi nelle circoscrizioni elettorali nell'ambito delle quali sono compresi uffici giudiziari presso i quali gli stessi magistrati abbiano esercitato le loro funzioni negli ultimi tre anni, per cui un magistrato di corte d'appello potrebbe presentare la propria candidatura presso un consiglio comunale compreso nel distretto, ma diverso da quello della sede della corte d'appello, il che non mi sembra corretto.

Per esempio, un magistrato del tribunale di Velletri potrebbe candidarsi per il consiglio comunale di un comune vicinore rientrante nella giurisdizione di quel tribunale, dato che non è in quel comune che ha sede il suo ufficio; a mio avviso, il magistrato non può candidarsi in tutto il territorio della sua giurisdizione. Per tale ragione, ritengo opportuno fare riferimento non alla circo-

scrizione elettorale, ma alla giurisdizione dell'ufficio giudiziario, ricalcando la formulazione dell'articolo 8 della legge elettorale per la Camera dei deputati e prevedendo un termine di tre anni, anziché di sei mesi, nonché il caso delle elezioni anticipate.

MAURO MELLINI. In base all'attuale interpretazione, in caso di elezioni anticipate, basta che il magistrato venga collocato in aspettativa quando presenta la sua candidatura.

ALDO RIZZO. Ritengo preferibile lasciare immutata l'attuale impalcatura delle incompatibilità.

GIULIO MACERATINI. In realtà, le norme elettorali stabiliscono alcuni principi per le elezioni che si svolgano alla scadenza ordinaria, senza alcuna considerazione di carattere territoriale; stiamo ora discutendo dell'opportunità di introdurre un limite territoriale per il quale il magistrato non si può candidare in una determinata circoscrizione se non ha cessato di operarvi da almeno tre anni. In sostanza, dobbiamo collegare l'aspetto del termine (che ritengo congruo fissare in sei mesi) a quello del territorio.

PRESIDENTE. Non mi sembra che vi sia stata un'interpretazione arbitraria della legge elettorale per la Camera dei deputati, come sostiene l'onorevole Mellini, poiché l'articolo 8 del relativo testo unico prevede che i magistrati non sono in ogni caso eleggibili se all'atto dell'accettazione della candidatura non si trovano in aspettativa.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore f.f.* Propongo una sospensione della seduta per consentire la stesura di una disposizione che tenga conto di quanto emerso nel corso della discussione.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,10, è ripresa alle 18,5.

PRESIDENTE. Avverto che il relatore, onorevole Nicotra, ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. I magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, non possono accettare candidature per gli uffici di cui al comma 1 nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.

1-ter. I magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori possono accettare candidature solo se in aspettativa almeno centottanta giorni prima della data di convocazione dei comizi elettorali.

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano anche nel caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva.

27. 15.

A questo punto vorrei fare una proposta operativa alla Commissione. Giacché è evidente la necessità di un'approfondita elaborazione anche degli altri emendamenti concernenti l'articolo 27, propongo di accantonare la discussione di tale articolo, nonché dei successivi 29 e 30 e dell'articolo aggiuntivo 34.01, strettamente connessi al suddetto articolo 27.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 28. Ne do lettura:

ART. 28.

(Comunicazione sull'appartenenza ad associazioni od organizzazioni).

1. I magistrati che si iscrivono o che comunque fanno parte di una associa-

zione o organizzazione di qualsiasi natura devono darne comunicazione entro trenta giorni al Consiglio superiore della magistratura.

2. Su richiesta di chi vi ha interesse, il Consiglio superiore della magistratura può dare notizia delle associazioni o organizzazioni delle quali il magistrato fa parte.

3. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con sanzione non superiore alla censura.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 28.

28. 1.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ad avviso del Governo quanto previsto dall'attuale formulazione dell'articolo 28 potrebbe incidere su aspetti relativi alla libertà individuale dei magistrati. Del resto, il principio di iscriversi o meno ad associazioni rientra nell'ordinamento generale.

BRUNO FRACCHIA. Mi sembra che il Governo stia facendo affermazioni diverse rispetto a quanto emerso nel corso della discussione in sede di Comitato ristretto. Del resto, già in sede referente avevamo dichiarato in maniera inequivocabile che questo articolo non intendeva ledere in alcun modo il principio costituzionale della libertà di associazione, limitandosi a prevedere un obbligo di comunicazione solo per una maggiore trasparenza nella funzione del magistrato stesso.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Mi permetto di intervenire per rilevare che l'articolo in questione si riferisce a determinati soggetti, non agli altri iscritti alle associazioni. Come abbiamo già dichiarato durante l'esame in sede referente dei provvedimenti nn. 2891 e 3830 presso la Commissione affari costituzionali, riteniamo che il problema delle associazioni si ponga solo per alcuni soggetti. Del re-

sto si tratta di non eludere lo spirito anche della legge del 1986 sulle associazioni segrete, la quale ha stabilito limiti di iscrizione dei magistrati ai partiti politici. Con tale norma, invece, si elude l'obiettivo che intendiamo perseguire.

A mio avviso, sarebbe congruo prevedere, analogamente a quanto stabilito dalla I Commissione nel corso dell'esame in sede referente degli abbinati progetti di legge n. 2851 e 3830, che ai magistrati è fatto divieto di appartenere ai partiti politici ed è fatto obbligo di dare comunicazione della loro appartenenza ad associazioni od organizzazioni con finalità politiche, ovvero ad organizzazioni collaterali ai partiti politici.

Mi sembra infatti che tali norme siano coerenti con il dettato dell'articolo 98 della Costituzione, mentre l'articolo 28 del provvedimento al nostro esame appare vessatorio. In particolare, non condivido il comma 2, per il quale su richiesta di chi vi ha interesse, il Consiglio superiore della magistratura può dare notizia delle associazioni o organizzazioni delle quali il magistrato faccia parte, poiché esso potrebbe determinare una sorta di corsa per dimostrare di possedere tale interesse.

Prevedere per i magistrati limitazioni in ordine all'appartenenza ad associazioni o organizzazioni di natura politica appare inoltre in contrasto con gli articoli 2 e 18 della Costituzione, che sanciscono la libertà di associazione. Sono pertanto favorevole all'emendamento del Governo 28.1, o eventualmente all'introduzione di una formula analoga a quella — cui ho precedentemente accennato — adottata dalla I Commissione.

BRUNO FRACCHIA. Abbiamo discusso a lungo sull'articolo 28 in sede referente ed è stato già osservato da parte nostra che il problema affrontato da tale articolo è diverso da quello relativo all'iscrizione dei magistrati ai partiti politici o ad associazioni con finalità politiche (che dovrà essere affrontato in altra sede). Ci stiamo ora occupando dell'appartenenza dei magistrati ad associazioni, per esem-

pio, sportive o culturali, come un circolo di tennis, il Rotary o il Lion's: nell'ambito di tali associazioni in qualche modo vengono rappresentati interessi rispetto ai quali assume rilevanza la conoscenza dell'appartenenza ad esse di un magistrato. In base all'articolo 28, permane la libertà di associazione del magistrato, ma il cittadino viene posto nella condizione di sapere, per esempio qualora abbia una causa pendente contro un iscritto al Rotary o al Lion's, se il magistrato che deve giudicare su di essa appartenga a quei sodalizi. Si tratta di una esigenza di trasparenza da cui non possiamo prescindere.

D'altro canto, si lascia in tal modo al magistrato una maggiore possibilità di astenersi dal giudicare su una controversia in cui sia interessato un membro di un'associazione cui egli stesso sia iscritto. Invocare i principi costituzionali di libertà di associazione appare in questa sede eccessivo, anche rispetto all'importanza della funzione giurisdizionale: la libertà del magistrato di appartenere ad un'associazione va tutelata, ma allo stesso tempo occorre considerare che la trasparenza della giurisdizione è un interesse prioritario.

MASSIMO PACETTI. Desidero ricordare che la I Commissione ha affrontato il tema di cui ci stiamo occupando in occasione della discussione di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge che faceva riferimento principalmente alle forze di pubblica sicurezza, ma collateralmente anche alle altre categorie di cui all'articolo 98, comma 3, della Costituzione (quindi anche ai magistrati).

In quella sede, il gruppo comunista ha presentato emendamenti nella medesima direzione indicata ora dall'onorevole Fracchia. È stato tra l'altro ricordato che nella Costituzione è prevista una riserva di legge per stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per determinate categorie di cittadini, non essendo espressamente previsto alcun divieto al riguardo. A nostro avviso, dunque, occorre in primo luogo assicurare la traspa-

renza e pertanto prevedere che i magistrati diano comunicazione di tutte le associazioni ad organizzazioni cui appartengono.

MAURO MELLINI. La questione è alquanto delicata, ma occorre innanzitutto eliminare l'equivoco per cui l'obbligo della comunicazione comporta una restrizione del diritto costituzionale di associazione. Non sarei d'altro canto contrario ad attenuare l'obbligo di rendere pubbliche determinate scelte, per esempio con riferimento alla confessione religiosa di appartenenza...

PRESIDENTE. Su ciò non vi sono equivoci.

MAURO MELLINI. Vi sono associazioni collegate alle diverse confessioni religiose; per esempio, non vi è un'iscrizione alla confessione cattolica, ma l'appartenenza a determinate associazioni rende evidenti le scelte religiose compiute. È di alcuni giorni fa il caso della furibonda lotta di un magistrato per l'appartenza ad una confraternita, con la minaccia di scomunica per aver conseguito una determinata carica.

Detto questo, e ribadito che la questione non va confusa con il problema del divieto d'iscrizione, che riguarda i partiti politici, non altre associazioni, con l'unico limite, per l'iscrizione a queste ultime (da parte tanto dei magistrati quanto dei militari e dei diplomatici), della non illiquidità di esse...

RAFFAELE MASTRANTUONO. Com'è previsto dalla legge sulle associazioni segrete.

MAURO MELLINI. Perché, dunque, questo specifico obbligo per i magistrati? Mi pare che esso sia stato qui evocato dal collega Violante.

PRESIDENTE. Bisognerebbe fare lo stesso per gli impiegati dello Stato. Non avrei difficoltà.

MAURO MELLINI. Stiamo occupandoci di magistrati. Quello che mi interessa è la specificità dell'interesse alla trasparenza dei legami che un magistrato può avere in relazione ad un istituto fondamentale rispetto alla giurisdizione: quello dell'astensione e della riconsuazione.

Se per esempio faccio causa all'Azione cattolica, dev'essermi riconosciuto il diritto di sapere se il magistrato dinanzi al quale il processo viene celebrato sia o non sia iscritto a quell'associazione. Dopo di che, si pone la questione se vi sia o meno materia di riconsuazione.

L'unica questione che non mi pare di poter condividere è quella della pubblicità relativa, cioè di una pubblicità che sia condizionata ad una richiesta rivolta dall'interessato al Consiglio superiore della magistratura che, valutata tale richiesta, e quindi l'interesse, stabilisce se darne notizia o non.

Se dobbiamo fare una norma di tale tipo, possiamo stabilire che vi sia un'assoluta complicità per evitare che, poi, la comunicazione da parte del Consiglio superiore della magistratura abbia una connotazione quasi negativa (del tipo: non te lo comunico perché non c'è niente da nascondere; te lo comunico perché abbiamo scoperto che, in effetti, in questo caso, rispetto al tuo interesse...).

A questo punto, la norma stabilisce semplicemente il principio della comunicazione fatta dal magistrato stesso.

PRESIDENTE. Sembra che l'ultimo rilievo espresso dall'onorevole Mellini debba essere oggetto di qualche riflessione da parte della Commissione.

GAETANO VAIRO. Mi pare che ci sia un'esasperata preoccupazione di ledere la sfera soggettiva del magistrato quando (io sono da questa parte e forse lo siamo un pò tutti) si voglia dare precedenza assoluta per esigenze di trasparenza.

Mi ha colpito in particolare il riferimento all'associazione di carattere sportivo. Anche in tale tipo di associazione (parlo per esperienza) si può avere un grosso veicolo di pressione, d'incidenza.

Per evitare tale pericolo è giusto che, senza violare la propria sfera soggettiva, il magistrato comunichi di fare parte di un'associazione di carattere sportivo. Ne deriva automaticamente un dovere di astensione.

Vi sono casi nei quali attraverso l'associazione può essere veicolata una sorta di pressione o di condizionamento. Dunque, è utile ed opportuno che vi sia la comunicazione.

LUCIANO VIOLANTE. A proposito dell'ultima questione posta dall'onorevole Vairo, desidero ricordare che si è verificato il caso del presidente di una corte d'appello (non secondaria) italiana che era anche presidente di una associazione sportiva finanziata dal comune (in una delle città più disastrose d'Italia). Ma nessuno aveva mai svolto indagini su quello che tutti dicevano di quel comune.

MAURO MELLINI. In quel caso non vi era bisogno della comunicazione.

LUCIANO VIOLANTE. Se consideriamo il problema non dal punto di vista di un divieto di tipo coercitivo nei confronti di una funzione, bensì sotto il profilo dei diritti del cittadino utente della giustizia, dobbiamo riconoscergli il diritto di sapere chi sia il suo giudice e se questi si trovi nelle condizioni di serenità e d'imparzialità sufficienti per esercitare la sua professione. Tale ottica è completamente diversa dall'altra.

Sono d'accordo sul divieto d'iscrizione ad associazioni o partiti politici. Lì si tratta dell'attuazione di un precetto costituzionale; qui invece stiamo parlando di un problema di garanzia del rapporto tra cittadino e giudice. Il cittadino deve sapere chi sia il proprio giudice e dev'essere messo nelle condizioni di astenersi.

Per quanto riguarda il punto che qui è stato posto, si delineano due questioni: quella concernente la forma della pubblicità e quella attinente alla non applicazione dei divieti previsti dalla legge sulle associazioni segrete alle associazioni di carattere religioso.

Quanto alla pubblicità, questa norma si presta all'obiezione mossa dall'onorevole Mellini, non tanto perché in alcuni casi la pubblicità viene data o non viene data, quanto perché sembra creare di per sé un'atmosfera di sfiducia. Non capisco perché le dichiarazioni fatte dai magistrati non debbano essere pubblicate sull'apposito bollettino.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Si può soltanto comunicare. È pubblicità.

LUCIANO VIOLANTE. Il problema è che già la richiesta attiva un meccanismo di sospetti.

PRESIDENTE. Ma c'è il comma 2.

LUCIANO VIOLANTE. Vedrei il problema in maniera più limpida e più lineare.

Se, per esempio, il magistrato è iscritto ad un'associazione bocciofila, sul bollettino risulterà che è iscritto all'associazione X.

Credo che debba essere inserito un comma in cui siano fatti salvi i divieti previsti dalla legge sulle associazioni segrete, altrimenti questo provvedimento potrebbe essere inteso, in quanto successivo, come derogatorio.

MAURO MELLINI. Allora derogherebbe anche all'articolo 416-bis.

LUCIANO VIOLANTE. Se si ritiene che l'obiezione non sia fondata, la ritiro.

Insomma, i due punti essenziali sono i seguenti: la pubblicità avviene mediante la pubblicazione della dichiarazione sul bollettino del Consiglio superiore della magistratura; le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di iscrizioni ad associazioni nelle quali si espliciti un culto religioso (come accade per color che aderiscono alla Tavola valdese).

PRESIDENTE. Nello spirito complessivo della norma — soprattutto per la presenza del comma 2 — risponde ad esi-

genze di trasparenza anche la dichiarazione di appartenenza ad un'associazione di carattere religioso.

MAURO MELLINI. Direi che si tratta di un diritto!

LUCIANO VIOLANTE. C'è un diritto alla riservatezza, su quel punto! Se ho una fede religiosa e voglio tenerla per me, essa non può costituire motivo di obiezione giudiziaria.

PRESIDENTE. Ma abbiamo stabilito che non è un motivo di obiezione giudiziaria.

LUCIANO VIOLANTE. Il quadro di riferimento è il cittadino utente, non la fede religiosa. Quindi si potrebbe dire che le disposizioni della presente legge non si applicano alle associazioni nelle quali si esplica un culto religioso.

GIULIO MACERATINI. Con riferimento alle considerazioni svolte a proposito degli impiegati dello Stato vorrei osservare — anche se di questo si può discutere — che per i magistrati è necessario adottare criteri di trasparenza più rigorosi attesa la peculiarità della funzione dagli stessi espletata. In effetti, gli eventuali errori commessi dai funzionari dello Stato sono sottoposti al vaglio del magistrato ed è in tale sede che è necessario prevedere una rigorosa trasparenza; in questo senso potrebbe essere utile cercare di sapere chi giudica un determinato procedimento.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore f.f.* Potremmo recepire parzialmente la proposta dell'onorevole Mastrantuono relativa al divieto per i magistrati di iscriversi a partiti politici, nonché all'obbligo per gli stessi di dare comunque comunicazione della loro appartenenza ad associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura.

PRESIDENTE. Fermo restando il divieto relativo alla disciplina delle associazioni segrete.

FRANCO CASTIGLIONE. *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Vorrei richiamare la Commissione a valutare l'assurdità di una disciplina che imponga ai magistrati di comunicare anche la loro eventuale iscrizione ad associazioni del tipo di quelle dei donatori di sangue.

MASSIMO PACETTI. A mio parere è il diritto del cittadino ad avere una trasparente informazione che deve essere tutelato!

RAFFAELE MASTRANTUONO. Togliendo la parte relativa alla pubblicità si potrebbe ipotizzare l'onere della comunicazione a patto che sia espunta la disposizione di cui al comma 2.

LUCIANO VIOLANTE. Si potrebbe prevedere una norma che, pure affidando le modalità della pubblicità al Consiglio superiore della magistratura, lasci allo stesso un potere di regolamentazione tale da evitare meccanismi di curiosità nei confronti dei singoli magistrati. Non è tanto questo l'obiettivo che vogliamo raggiungere quanto quello di garantire l'accesso del cittadino ai dati in questione. A mio avviso potrebbe essere sufficiente la pubblicazione di un bollettino.

PRESIDENTE. La trasparenza può essere raggiunta semplicemente depositando le comunicazioni in questione presso il Consiglio superiore della magistratura senza prevedere particolare pubblicità.

LUCIANO VIOLANTE. Ma se il cittadino non può avere accesso a tali dati, che senso ha parlare di trasparenza? Non vogliamo prevedere comportamenti coercitivi nei confronti dei magistrati, ma semplicemente realizzare una condizione di trasparenza per quanto riguarda il rapporto tra cittadino e amministrazione giudiziaria.

GIULIO MACERATINI. Potrebbe essere sufficiente togliere la formulazione « su richiesta di chi vi ha interesse » poiché in tal modo si creerebbe un meccanismo più obiettivo.

MAURO MELLINI. A mio avviso occorre evitare di prevedere un trattamento differenziato rispettivamente per la magistratura militare, per la Corte dei conti, per il Consiglio di Stato, per la magistratura ordinaria.

Evidentemente, la norma deve essere uguale per tutti i magistrati. Inoltre, qualora la comunicazione all'organo di autogoverno non dovesse comportare l'automatismo della conoscenza da parte di tutti i cittadini, sarei contrario alla stessa comunicazione, che non avrebbe alcun senso.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore f.f.* Sono contrario all'emendamento 28. 1 del Governo e, raccogliendo le indicazioni emerse nel corso del dibattito, presento il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

1. Ai magistrati è fatto divieto di iscriversi ai partiti politici.

2. I magistrati che si iscrivono o che comunque fanno parte di una associazione o organizzazione di qualsiasi natura devono darne comunicazione entro trenta giorni ai rispettivi organi di autogoverno e, per i magistrati del Consiglio di Stato, al Consiglio di Presidenza.

3. Le comunicazioni di cui al comma 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

4. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con sanzione non superiore alla censura.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento alle associazioni nelle quali si esplica un culto religioso.

28. 2.

Il Relatore.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sono contrario a tale emendamento.

MAURO MELLINI. La pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia

e giustizia delle comunicazioni dei magistrati che fanno parte di un'associazione di un'organizzazione potrebbe essere insufficiente: la pubblicazione avviene nel momento in cui il magistrato effettua la comunicazione, ma dopo, per esempio, quindici anni, il cittadino come può sapere a quale associazione appartiene un determinato magistrato?

BRUNO FRACCHIA. Si può ottenere tale informazione con l'ausilio dei mezzi informatici.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Sono contrario all'emendamento 28.2 in quanto il comma 3, relativo alla pubblicazione delle comunicazioni dei magistrati, a mio avviso, viola l'articolo 18 della Costituzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 28. 1 del Governo, contrario il relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 28. 2 del relatore, contrario il Governo.

(È approvato).

Resta pertanto sospesa la votazione dell'articolo 28.

Come stabilito, gli articoli 29 e 30, collegati all'articolo 27, sono accantonati.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 31.

(Incompatibilità per vincoli di parentela, coniugio o affinità).

1. Il magistrato non può essere assegnato o trasferito o comunque prestare servizio in un ufficio giudiziario nel quale esercita le funzioni di magistrato il coniuge, un parente o un affine fino al terzo grado. Il Consiglio superiore della

magistratura può tuttavia derogare al divieto qualora, tenuto conto anche del numero delle sezioni che compongono l'ufficio, ritiene che non sussistono motivi di intralcio al corretto e regolare svolgimento dell'attività giudiziaria e che non sia compromessa la credibilità della funzione giudiziaria.

2. Il magistrato non può esercitare le funzioni:

a) nell'ufficio dinanzi al quale svolge abitualmente la professione forense un parente in linea retta all'infinito ovvero in linea collaterale fino al secondo grado, il coniuge o un affine in linea retta, salvo che il Consiglio superiore della magistratura accerti, in relazione al numero dei componenti l'ufficio, che le rispettive attività sono assolutamente distinte;

b) nel territorio del distretto ove è compreso l'ufficio innanzi al quale un suo parente in linea retta all'infinito o in linea collaterale fino al secondo grado o vero il coniuge o un affine in linea retta sia imputato di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o sia sottoposto a procedimento per l'alicazione di una misura di prevenzione, sempre che, avuto riguardo ai suoi rapporti con l'imputato, alla funzione da lui esercitata e al numero dei componenti l'ufficio, possa risultare gravemente compromessa la fiducia nel regolare svolgimento della funzione giudiziaria. L'incompatibilità permane sino a quando il procedimento pende dinanzi ad uno degli uffici del distretto;

c) nella sede del suo ufficio quando il coniuge o un parente in linea retta o collaterale fino al secondo grado ovvero altro parente o affine con lui convivente tenga ivi una condotta che, per la natura riprovevole e la notorietà, anche in relazione alla dimensione territoriale dell'ufficio, comprometta gravemente la fiducia nella imparzialità o nella correttezza della funzione giudiziaria.

3. Agli effetti del presente articolo al rapporto di coniugio è parificata la convivenza di ratto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 32.

(Destinazione ad altre funzioni o trasferimento ad altra sede per incompatibilità).

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 6, il magistrato, anche senza il suo consenso, è destinato ad altre funzioni o è trasferito ad altra sede quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 27 e 31 o quando per qualsiasi causa, anche indipendentemente da sua colpa, non può, nella sede o nell'ufficio che occupa, amministrare giustizia nelle condizioni richieste per la credibilità della funzione.

2. Nei casi previsti dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 31, il magistrato dev'essere trasferito in altro distretto.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: anche indipendentemente da sua colpa con le seguenti: indipendentemente da sua colpa e prescindendo da ogni valutazione in ordine a provvedimenti emessi nell'espletamento dell'attività giurisdizionale.

32. 1.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'emendamento 32.1 tende a mantenere distinta la procedura per il trasferimento d'ufficio da quella disciplinare.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore f.f.* Sono favorevole all'emendamento 32. 1 del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 32.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Tale emendamento sarà subito trasmesso, per il prescritto parere, alla I Commissione affari costituzionali.

Do lettura degli articoli 33, 34 e 35, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 33.

(Norme procedurali).

1. Quando ricorre una delle situazioni previste negli articoli 27, 31 e 32, il magistrato interessato o il dirigente l'ufficio ovvero quello cui compete il potere di sorveglianza, il quale abbia avuto comunque notizia di una delle predette situazioni, ha l'obbligo di denunciarla al Consiglio superiore della magistratura entro il termine di giorni quindici dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il Consiglio superiore della magistratura può anche attivarsi su richiesta del Ministro o di ufficio.

2. La competente commissione del Consiglio, compiuti eventuali accertamenti preliminari, se non ritiene di proporre al Consiglio l'archiviazione, dispone l'apertura della procedura di trasferimento dandone immediatamente avviso all'interessato avvertendolo che potrà essere sentito, anche a sua richiesta, con l'eventuale assistenza di altro magistrato.

3. Esaurita l'istruttoria, gli atti della procedura sono depositati nella segreteria della commissione; del deposito è dato immediato avviso all'interessato che, nei venti giorni successivi alla ricezione dell'avviso, ha facoltà di prenderne visione, di estrarne copia e di presentare controdeduzioni scritte.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, la commissione, ove non debbano essere compiuti ulteriori accertamenti, propone al Consiglio, entro i suc-

cessivi trenta giorni, il trasferimento di ufficio del magistrato, o l'archiviazione degli atti.

5. La data della seduta fissata dal Consiglio per la decisione è comunicata almeno venti giorni prima all'interessato che ha diritto di essere sentito personalmente con l'assistenza di altro magistrato. Il Consiglio decide con provvedimento motivato.

6. La procedura di trasferimento di ufficio non può essere iniziata o proseguita se il magistrato è stato, a domanda, trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni, ed è conseguentemente cessata la situazione di incompatibilità.

7. Nel caso previsto dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 31, quando il processo penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione con formula piena o quando la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione viene rigettata, il magistrato che ne faccia domanda è destinato all'ufficio di provenienza o ad altro della stessa sede anche in soprannumero.

(È approvato).

ART. 34.

(Dispensa dal servizio, collocamento in aspettativa o destinazione ad altre funzioni per infermità).

1. Se per qualsiasi infermità permanente o per sopravvenuta inettitudine il magistrato non può adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, è dispensato dal servizio.

2. Se l'infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può essere collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalle vigenti disposizioni. Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trova in condizione di essere richiamato dall'aspettativa è dispensato dal servizio.

3. Il magistrato può essere destinato ad altre funzioni senza il suo consenso quando le sue condizioni di salute pregiudicano in modo grave lo svolgimento

della specifica funzione giudiziaria di cui è investito.

4. Si applicano le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 dell'articolo 33. Nel corso della procedura il magistrato può farsi assistere anche da un perito di fiducia.

5. Nel caso previsto dal comma 3, la procedura non può essere iniziata o proseguita se il magistrato, a domanda, è stato destinato ad altre funzioni compatibili con il suo stato di salute.

6. La sezione disciplinare, ove pronunci non luogo a procedere per la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3 del regio decreto luogotenenziale 31 maggio 1946, n. 511, trasmette gli atti alla competente commissione referente perché venga attivato immediatamente il procedimento di dispensa dal servizio.

(È approvato).

ART. 35.

(Norme abrogate).

1. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 12, secondo comma, 16, primo comma, 18 e 19, primo e secondo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 2, secondo comma, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21 e da 28 a 37 del regio decreto luogotenenziale 31 maggio 1946, n. 511; 4, 6 e 17, ultimo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195; 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916; nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

(È approvato).

* Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia (5159).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del dis-

egno di legge: « Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia ».

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Desidero far presente che, a seguito di una più approfondita analisi delle conseguenze normative scaturenti dal provvedimento, è emersa la necessità di subemendare il mio emendamento 6.5, già approvato in linea di principio nella seduta del 22 gennaio scorso, nonché d'introdurre un'ulteriore modifica del testo dell'articolo 6.

Preannuncio, pertanto, la presentazione di due subemendamenti all'emendamento 6.5 e di un ulteriore emendamento all'articolo 6.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato i seguenti subemendamenti all'emendamento 6.5, già approvato in linea di principio nella seduta del 22 gennaio scorso:

All'emendamento 6.5, dopo le parole articolo 5, aggiungere le seguenti comma 1.0.6.5.1

All'emendamento 6.5, sopprimere le parole nonché, per l'area socio-pedagogica dell'Amministrazione penitenziaria, dalle altre Amministrazioni dello Stato.

0.6.5.2.

FRANCO CASTIGLIONE. *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dichiaro a nome del Governo di accettare entrambi i subemendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, il subemendamento 0.6.5.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, il subemendamento 0.6.5.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Prima di emanare i bandi di cui al comma 1 dell'articolo 5 e successivamente all'espletamento dei concorsi interni di cui al comma 2 del suddetto articolo 5, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di utilizzare, per le rispettive qualifiche funzionali e gli specifici profili professionali che si sono resi ulteriormente vacanti a seguito dell'esito dei citati concorsi interni, gli idonei dei concorsi già banditi dal Ministero di grazia e giustizia, nonché, per l'area socio-pedagogica dell'Amministrazione penitenziaria, dalle altre Amministrazioni dello Stato, purché i suddetti concorsi siano stati espletati non anteriormente a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. 6.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Di-

chiaro, a nome del Governo, di accettare tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 6. 6 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

I subemendamenti e l'emendamento testé approvati in linea di principio saranno immediatamente trasmessi alle Commissioni competenti per il parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19,5.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 3 aprile 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO